



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di sabato 21 Dicembre 2019

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Il ravedimento operoso del saldo Imu e Tasi](#)

di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Cooperazione internazionale e contrasto all'evasione](#)

di Marco Bargagli

IVA

[Auto aziendali con detrazione Iva limitata al 40 fino al 31/12/2022](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

[La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali](#)

di Gennaro Napolitano

RISCOSSIONE

[Sospensione giudiziale della riscossione: calcolo interessi di mora](#)

di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il ravvedimento operoso del saldo Imu e Tasi

di Laura Mazzola

Il **versamento del saldo** dell'imposta municipale propria (**Imu**) e della tassa per i servizi indivisibili (**Tasi**), relativo al periodo d'imposta 2019, è **scaduto lunedì 16 dicembre**.

Di conseguenza, chi non avesse provveduto al pagamento può correggere gli **errori** e le **omissioni**, anche se avvenute solo parzialmente, tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, entro i termini di cui all'[**articolo 13 D.Lgs. 472/1997**](#).

I contribuenti possono provvedere alla **regolarizzazione** eseguendo spontaneamente il versamento:

- dell'**imposta dovuta**;
- degli **interessi**, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 dicembre);
- della **sanzione** in misura ridotta.

In particolare, la sanzione può essere **ridotta**:

- ad **1/15 per ogni giorno di ritardo**, ossia lo 0,1%, per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a quindici giorni**, ossia entro il 30 dicembre ("**ravvedimento sprint**");
- **1/10 del 15 per cento**, ossia l'1,5%, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni** ("**ravvedimento breve**");
- **1/9 del 15 per cento**, ossia l'1,67%, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni**;
- **1/8 del minimo**, ossia il 3,75%, per i versamenti effettuati **oltre i novanta giorni ma entro un anno** ("**ravvedimento lungo**").

Il **termine ultimo** per effettuare il ravvedimento coincide con quello di **presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e? stata commessa la violazione**.

Al riguardo, va ricordato che l'[**articolo 3-ter D.L. 34/2019**](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 (cosiddetto "Decreto crescita 2019"), ha spostato al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello di riferimento i termini per la presentazione della **dichiarazione Imu e Tasi**.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la data di riferimento e? quella della **scadenza del versamento**.

Alcuni Comuni, per regolamento, permettono tuttavia il ravvedimento **entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza**.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del **modello F24**, barrando la casella relativa al **“ravvedimento operoso”** (“Ravv.”) ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

In particolare, **non sono previsti codici tributo particolari** e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all'imposta principale.

Si evidenzia, infine, che:

- **interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;**
- **errori non rilevanti** nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l'operazione, a condizione che sia **manifesta la volontà di ravvedere l'errore o l'omissione**.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cooperazione internazionale e contrasto all'evasione

di Marco Bargagli

Nel contesto europeo, sulla base delle **direttive comunitarie emanate nel tempo**, l'[articolo 60-bis D.P.R. 600/1973](#) prevede che **l'Amministrazione finanziaria** può richiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di **notificare al destinatario**, secondo le norme sulla **notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato**, tutti gli **atti** e le **decisioni** degli **organi amministrativi** dello Stato relativi all'applicazione della **legislazione interna** sulle imposte indicate nell'[articolo 2 Direttiva 2011/16/UE](#) del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la sopra indicata [Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977](#).

Di contro, **in ambito extra-Ue**, l'Amministrazione finanziaria italiana può attivare ulteriori strumenti investigativi, sulla base delle seguenti **disposizioni internazionali**:

- articolo 26 dell'*OECD Model Tax Convention on Income and Capital* e relativo Commentario;
- Modello di *Tax Information Exchange Agreement*, elaborato dall'OCSE con la finalità di agevolare la cooperazione fiscale internazionale e, nel contempo, definire uno *standard* di scambio di informazioni in linea con le raccomandazioni Ocse (*for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices*).
- *Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters* (Convenzione MAAT, nota anche come "Convenzione di Strasburgo del 1988").

Ciò posto, vediamo nel dettaglio come opera la **cooperazione internazionale quale idoneo strumento di contrasto all'evasione fiscale**.

Esempio n. 1: esterovestizione societaria

Nel **corso di una verifica fiscale condotta nei confronti di Alfa S.p.A.** i funzionari del Fisco hanno **riqualificato sul territorio dello Stato italiano la residenza fiscale di una controllata di diritto americano** e, pertanto, si è reso **necessario ricostruire tutti i redditi sottratti a tassazione** previa **acquisizione dei bilanci e delle dichiarazioni di redditi**.

In tale ipotesi, l'Amministrazione fiscale ha utilizzato la **Convenzione internazionale** stipulata tra il **Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America** per **evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito** e per **prevenire le frodi o le evasioni fiscali** e, segnatamente, l'articolo 26 dell'accordo bilaterale che testualmente recita:

“Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le frodi o le evasioni fiscali...”

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi”.

Esempio n. 2: Treaty shopping

Nell'ambito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di BETA S.p.A. si è ipotizzata l'interposizione fittizia di una società comunitaria. Quindi, si è reso necessario verificare se la casa madre olandese, a cui la controllata italiana ha pagato interessi passivi, abbia poi retrocesso – in rapida scansione temporale – i flussi reddituali alla *parent company* residente in uno Stato EXTRA-UE.

In questo caso, l'Amministrazione fiscale ha richiesto all'Autorità fiscale olandese le pertinenti notizie (ex [articolo 60-bis D.P.R. 600/1973](#)) acquisendo anche i bilanci e gli altri documenti di natura extracontabile necessari ai fini ispettivi.

Proprio con riferimento all'utilizzabilità dei dati acquisiti in esito alle procedure di cooperazione fiscale internazionale, è recentemente intervenuta la suprema Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 27126 del 23.10.2019](#), la quale ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso anche senza formalmente allegare la documentazione acquisita dalla competente Autorità fiscale estera.

In merito, il soggetto passivo aveva lamentato la nullità degli atti impugnati stante l'obbligo, non ottemperato, di allegazione di tutti gli atti menzionati negli avvisi di accertamento aventi ad oggetto lo scambio d'informazioni.

Infatti, il contribuente doveva essere messo in condizione di poter compiutamente spiegare il proprio diritto di difesa, permanendo l'onere per l'Amministrazione finanziaria di provare la legittimità delle modalità di acquisizione della documentazione posta a fondamento degli accertamenti impugnati.

Gli ermellini, accogliendo la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, hanno precisato

che: "*In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, donde l'utilizzabilità ai fini della pretesa fiscale, purché nel contraddittorio con il contribuente, dei dati acquisiti tramite scambio d'informazioni avvenuto ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.*"

Sul punto, anche se non formalmente allegata all'atto di accertamento, in sede di contraddittorio endoprocedimentale era stata offerta in visione al contribuente tutta la documentazione di riferimento, che doveva, quindi, ritenersi dallo stesso conosciuta.

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Auto aziendali con detrazione Iva limitata al 40% fino al 31/12/2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [**Decisione di esecuzione \(UE\) 2019/2138 del consiglio del 5 dicembre 2019**](#), pubblicata nella GU dell'Unione europea del 13 dicembre 2019, il Consiglio dell'UE **autorizza l'Italia a mantenere, fino al 31 dicembre 2022, il limite del 40% posto al diritto di detrarre l'Iva nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore, non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.**

Ricordiamo che, essendo l'Iva **un'imposta armonizzata al livello unionale**, la detrazione Iva limitata al 40% per le spese di acquisto e gestione delle autovetture aziendali o ad uso professionale non esclusivo, **richiede il benestare delle istituzioni comunitarie**.

In una lettera del 9 ottobre 2006, l'Italia ha chiesto per la prima volta **l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga** alle disposizioni della [**Direttiva 77/388/CEE del Consiglio**](#), del 17 maggio 1977 (sostituita in seguito dalla Direttiva 2006/112/CE), in relazione al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

L'[**articolo 168 Direttiva 2006/112/CE**](#) stabilisce il **diritto del soggetto passivo di detrarre l'Iva applicata** su beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette ad Iva. L'[**articolo 26, paragrafo 1, lettera a\)**](#), della stessa Direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare, ai fini dell'Iva, un bene professionale destinato a uso privato.

Secondo quanto riportato nella prima [**Decisione del consiglio del 18 giugno 2007**](#) “*l'uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l'importo dell'Iva sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'Iva l'uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'Iva e di evitare l'evasione mediante contabilizzazione scorretta*”.

Unitamente alla domanda di proroga fino al 31 dicembre 2022 della misura restrittiva, l'Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell'[**articolo 6, comma 2, Decisione 2007/441/CE**](#), una relazione comprendente **un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto**

a detrazione dell'Iva.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la nostra Amministrazione ritiene che **la percentuale del 40% continui a essere giustificata**.

La **Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138**, al pari di quella del 2007, conclude ricordando che *"tale misura di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022"*. Si ricorda che la **Decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese**, scadeva il 31 dicembre 2019.

Sul versante delle disposizioni interne, tali limitazioni vengono regolate **dall'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972**, che **dispone regole e limiti all'esercizio della detrazione Iva sull'acquisto e la gestione di determinate categorie di veicoli stradali**, secondo l'uso degli stessi da parte del soggetto passivo d'imposta.

Le **spese relative ai veicoli** in questione comprendono l'acquisto del veicolo, il leasing o il noleggio, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, la riparazione e manutenzione, **nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli ed al loro uso, compresi lubrificanti e carburante**.

L'anzidetto **articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** prevede, nello specifico, che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, **salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione**. La disposizione non trova applicazione, inoltre, quando i predetti veicoli **formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio**.

Ricordiamo, infine, che per veicoli stradali a motore si intendono **tutti i veicoli a motore**, diversi dai trattori agricoli o forestali, **normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg** e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della **lett. c) dell'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione**, come chiarito dalla **risoluzione 6/DPF del 20/02/2008**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali

di Gennaro Napolitano

Ai fini della sua **deducibilità**, un **onere**, secondo quanto si evince dalla lettura delle disposizioni del Tuir, deve rientrare fra quelli **tassativamente** previsti dalla legge, non essendo ammesse ulteriori ipotesi di deducibilità. La spesa, inoltre, deve risultare da **idonea documentazione** e, in applicazione del **principio di cassa**, deve essere **effettivamente sostenuta** dal contribuente nel **periodo d'imposta** di riferimento nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell'interesse di terzi soggetti (ad esempio, i familiari a carico).

In aderenza al principio costituzionale della **capacità contributiva**, la **funzione** fondamentale degli **oneri deducibili** consiste nel conferire rilevanza a quelle tipologie di spese che incidono sulla **situazione personale** del contribuente e, quindi, sulla sua effettiva capacità di **concorrere** al finanziamento delle spese pubbliche ([articolo 53, comma 1, Cost.](#)).

L'[articolo 10, comma 1, lettera e\), Tuir](#) stabilisce che sono **deducibili** dal **reddito complessivo** i **contributi previdenziali e assistenziali** versati in ottemperanza a **disposizioni di legge**, nonché quelli versati **facoltativamente** alla gestione della **forma pensionistica obbligatoria** di appartenenza, ivi compresi quelli per la **ricongiunzione** di periodi assicurativi.

Con riferimento ai **contributi versati facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, è stato chiarito che sono **deducibili** qualunque sia la **causa** che origina il **versamento**, che “può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie” ([risoluzione n. 25/E/2011](#)).

La **deduzione** dei **contributi previdenziali e assistenziali** spetta anche nel caso in cui sono versati nell'**interesse delle persone** indicate dall'[articolo 433 cod. civ.](#), se **fiscalmente a carico** ([circolare 50/E/2002, paragrafo 3.4](#)).

Nei **periodi d'imposta** in cui è **sospeso**, a causa di **calamità pubbliche**, il **versamento** di **contributi**, è comunque consentita la **deducibilità** degli stessi o la relativa **non concorrenza** alla formazione del **reddito**, se tale **deducibilità** o **non concorrenza** è **ordinariamente prevista** da disposizioni di legge ([articolo 36, comma 32, D.L. 223/2006](#)). La stessa disposizione, peraltro, prevede che “detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo d'imposta in cui, a seguito della **cessazione dei termini di sospensione**, sono versati”.

Sono altresì **deducibili** i **contributi**:

- dovuti dal **coniuge defunto** e **versati** dal **coniuge superstite** laddove il **mancato versamento** degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del **trattamento pensionistico**; in tal caso, peraltro, considerato che il **titolo di pagamento è intestato al de cuius**, la circostanza che l'onere è stato **integralmente assolto** dal **coniuge superstite** dovrà risultare dalle **ricevute** relative ai **pagamenti effettuati** ([risoluzione 114/E/2009](#));
- versati per l'**assicurazione obbligatoria Inail** contro gli **infortuni domestici** (c.d. "**assicurazione casalinghe**");
- **previdenziali** versati alla **Gestione Separata dell'Inps** nella misura **effettivamente rimasta a carico** del contribuente;
- **agricoli unificati** versati all'**Inps** – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (**non è deducibile**, invece, la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- versati per il **riscatto** degli **anni di laurea** (sia ai fini **pensionistici** sia ai fini della **buonuscita**), e per la **prosecuzione volontaria**;
- **previdenziali e assistenziali** versati **facoltativamente** alla **gestione** della **forma pensionistica obbligatoria** di appartenenza per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**.

I **contributi** sono **deducibili** fino a **concorrenza** del **reddito complessivo**.

In caso di **contributi** corrisposti **per conto di altri**, e laddove sia previsto dalla legge l'esercizio del **diritto di rivalsa**, la **deduzione** spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il **titolare** è obbligato al **versamento** dei **contributi previdenziali** anche per i **familiari** che collaborano nell'impresa; in tal caso, però, poiché per legge il titolare ha **diritto di rivalsa** sui collaboratori, egli **non può dedurre** i contributi, neppure se non ha esercitato la **rivalsa**, a meno che il **collaboratore** non sia **anche fiscalmente a carico**. I **collaboratori**, invece, possono **dedurre i contributi soltanto** se il **titolare** dell'impresa ha **effettivamente** esercitato la **rivalsa**.

Non sono, invece, deducibili:

- le **somme** versate per **sanzioni e interessi moratori** comminati per **violazioni** inerenti i contributi versati ([risoluzione 114/E/2009](#));
- le **tasse di iscrizione all'albo** versate da **figure professionali**;
- dal 2014, i **contributi** versati al **Servizio Sanitario Nazionale** con i **premi di assicurazione** relativi alla **RC auto**;
- le **somme** versate all'**Inps** ai fini dell'**abolizione** del **divieto di cumulo** tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla **regolarizzazione dei periodi pregressi** ([circolare 24/E/2004](#));
- i **contributi** trattenuti dall'**ente di ricerca** in qualità di **sostituto d'imposta** (l'**indeducibilità** opera sia per il titolare dell'assegno di ricerca esente dall'Irpef sia per il familiare che lo ha fiscalmente a carico – [circolare 20/E/2011](#), **paragrafo 5.5**).

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LE IMPRESE SOCIALI: LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Sospensione giudiziale della riscossione: calcolo interessi di mora

di Angelo Ginex

In via generale, la **cartella di pagamento** è necessaria per la **riscossione** delle somme iscritte a ruolo dall'**ente impositore**, oltre ai relativi **interessi, aggi e spese di esecuzione**.

Essa contiene, dunque, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine previsto dall'[**articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973**](#), ossia **entro 60 giorni** dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'**esecuzione forzata**.

Al riguardo, occorre distinguere l'ipotesi in cui il pagamento avvenga **entro 60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento da quello in cui lo stesso sia effettuato **decorso il suddetto termine**.

Nel **primo caso**, il contribuente dovrà provvedere al pagamento di:

- **maggiori tributi** dovuti e relative **sanzioni**;
- **interessi** da ritardata iscrizione a ruolo;
- **aggi di riscossione**, nella misura del **3,65%** per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall'1.1.2016, la percentuale è fissata al **3%**;
- **spese di notifica**.

Nella **seconda ipotesi**, invece, ossia **decorsi 60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente sarà tenuto a versare, oltre agli importi non appena indicati, anche:

- **aggi di riscossione**, nella misura dell'**8%** per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall'1.1.2016, nella misura del **6%**;
- **interessi di mora**;
- **spese di esecuzione**.

Con particolare riguardo agli **interessi di mora**, l'[**articolo 30 D.P.R. 602/1973**](#) prevede espressamente che: «*Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi*».

Cosa succede, però, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento di **sospensione giudiziale** della riscossione? Tale *vexata quaestio* è stata recentemente risolta

dalla Corte di Cassazione con [sentenza n. 31786 del 5.12.2019](#), ove è stato chiarito il **momento** a partire dal quale si **computano** gli interessi moratori.

Più in dettaglio, l'Agenzia ricorrente in Cassazione evidenziava che gli interessi di mora **non** possono essere **computati** tenendo conto del periodo in cui opera la **sospensione giudiziale** della riscossione e che gli stessi dovessero essere **calcolati dalla data di notifica della cartella**, al contrario di quanto statuito dalla competente CTR, secondo cui «*gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella e posti a disposizione della contribuente per valutare la possibilità di impugnativa*».

Ebbene, nella pronuncia in rassegna i giudici di vertice hanno enunciato il seguente **principio di diritto**: «*gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento processuale e provvisorio quale quello della sospensiva*», sicché «*la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall'articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa*».

Ed invero, tale interpretazione discende dal fatto che la **sospensiva** rappresenta uno **strumento processuale** che, in quanto tale, **non incide sul rapporto sostanziale**, oltre ad essere uno strumento di **natura provvisoria** i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva.

In conclusione, la disposizione di cui all'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#) non può essere **derogata** in caso di **pagamento tardivo**, ossia effettuato oltre il termine di 60 giorno previsto dal citato articolo, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi di mora deve avvenire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, anche in caso di sospensiva giudiziale.

La Suprema Corte – in accoglimento del ricorso principale proposto da Equitalia S.p.a. – ha quindi **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla CTR competente in diversa composizione.

Seminario di mezza giornata


I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Le porte del mondo. L'Europa e la globalizzazione medievale

Paolo Grillo
Mondadori
Prezzo – 18,70
Pagine – 281

«Per colonizzare un territorio non è sufficiente disporre di capacità tecniche e risorse economiche, bisogna anche valutare che l'impresa valga la spesa e la fatica», per questo non c'è da stupirsi se imprese come l'arrivo dei vichinghi in Nordamerica poco dopo l'anno Mille o la feroce irruzione mongola in Occidente rimasero episodi circoscritti. Ben diverso, invece, fu lo scenario a partire dalla seconda metà del Duecento. Quando la curiosità per il mondo circostante, la sete di guadagno e la fede spinsero molti a intraprendere viaggi e spedizioni rischiose, e i contatti e le transazioni si fecero sempre più intensi al punto di dar vita a una vera e propria «globalizzazione» ante litteram. Ma è un errore, per noi occidentali affascinati dalla figura di Marco Polo, mettere l'Europa al centro di questo processo di connessione come se fossimo stati noi a «scoprire» il resto del mondo. Non fu così. Contrariamente a quanto si pensa, gli europei del medioevo erano consci di vivere alla periferia di un mondo ricco, colto, civilizzato e multipolare, dove avrebbero dovuto ritagliarsi un ruolo sviluppando il dialogo e i commerci, non certo cercando di imporsi con gli eserciti. Quelli che Paolo Grillo ci descrive nelle pagine de "Le porte del mondo" sono mercanti, missionari, uomini di cultura e avventurieri, non conquistatori. Soltanto così l'Europa riuscì a inserirsi pacificamente e fruttuosamente in un mondo più vasto e, spesso, più prospero e tecnologicamente avanzato, e ad arricchirsi di nuove risorse e di nuove conoscenze. Paolo Grillo ci conduce in un viaggio attraverso le infinite pianure mongole, il continente indiano e l'Africa, alla scoperta di quella globalizzazione che permise all'Europa di respirare per decenni un'aria nuova, un'aria destinata a condizionare la cultura e l'economia dell'Occidente latino per i secoli a venire.



La santa violenza

Gianfranco Ravasi

Il Mulino

Prezzo – 14,00

Pagine – 168

A esplorare l'intreccio incandescente fra religione e violenza ci conduce in queste pagine una guida d'eccezione. Ecco le guerre di Dio, la violenza che reca il marchio sacrale: presente in molti luoghi dell'Antico Testamento, dal conflitto fra tribù alla guerra santa, quasi scompare nei Vangeli, alla luce del dirompente messaggio di Cristo. Poi è la volta del fondamentalismo, «la lettera che uccide», un fenomeno che oggi riguarda soprattutto l'islam, ma che si inscrive anche nella tradizione ebraico-cristiana. Infine, tocchiamo il tema, vivo e lacerante ai nostri giorni, del rapporto con lo straniero: un incontro che può generare esclusione e rigetto, come emerge in vari passi biblici nazionalistici o etnocentrici, ma che può diventare anche dialogo, aprendosi all'universalismo della salvezza e all'uguaglianza di tutti gli esseri umani.



I libri sono come le

ciliegie – Cesare De Michelis in parole sue

Marco Sassano

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

«L'editore è un Don Giovanni: scopre, seduce, vuole, riuole, colleziona. Ma io sono un uomo di radicate fedeltà, se è permesso l'osimoro». Che fare libri fosse soprattutto un gioco di seduzione, Cesare De Michelis lo sapeva bene. E a osservarne la vicenda umana attraverso lo sguardo fraterno di Marco Sassano, l'impressione è che la sua ininterrotta curiosità gli abbia permesso di vivere più di una vita: giovane assistente alla regia cinematografica, allievo di Vittore Branca, appassionato dell'idea socialista, docente al primo incarico all'Università di Messina e poi professore di Letteratura italiana all'ateneo di Padova, assessore alla pubblica istruzione nella «sua» Venezia, Cavaliere del Lavoro e, soprattutto, editore. In quest'ultima veste ha letto, scritto, prodotto, stampato, ha «indossato» i libri come lenti attraverso cui interpretare il mondo, e fin dalla scelta del nome (un ghibellino in Veneto, regione guelfa) ha

fatto di Marsilio una voce controcorrente nel panorama editoriale italiano, scoprendo per primo talenti come Nico Orengo, Antonio Debenedetti, Gaetano Cappelli, Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini. Attingendo a sessant'anni di interviste, colloqui privati e interventi pubblici, in questa autobiografia per interposta persona Marco Sassano riesce nell'intento di restituire la voce di un critico della modernità e delle sue contraddizioni, capace come pochi altri di svelare paradossi, snodi e scenari della nostra industria culturale e di tutta la società italiana.



Mahut

Mattia Madonia
Baldini e Castoldi
Prezzo – 17,00
Pagine – 214

Bianca, lei che a tavola è la quattordicesima, perché mai nessuno vuole sedersi in tredici; lei che è l'ultima telefonata la notte di Natale, quando gli auguri si fanno fiacchi e le voci spente. Lei con un matrimonio fallito alle spalle e un padre in stato vegetativo da accudire perché, così dice, ha bisogno di qualcuno che stia peggio di lei. Livio, lui che non ama il mondo fuori e a quanto pare il mondo fuori ricambia; lui che da vent'anni non si separa da Igor, amico immaginario e alibi di ferro per lavarsene le mani della vita. Lui che una sera prende coraggio e si spinge fino in piazza, dove all'ombra di un platano s'innamora di Enea. Paride, operaio veterano di una fabbrica di marmellate, lui che nessuno chiama per nome e nemmeno per cognome; lui con un debole per le televendite, per le albicocche e per le mosche. Lui che, reso obsoleto dall'età e dalla tecnologia, un giorno decide di reagire. "Mahut" è un trittico sulla doppiezza, sull'immaginazione e sulla solitudine, là dove cuori rammendati e routine consunte, esili auto-prescritti e rese al mondo, tracciano un viaggio crudo, onirico e agrodolce nel sentire e nella psiche umani.



Nozze – per i bastardi di Pizzofalcone

Maurizio De Giovanni
Einaudi
Prezzo – 18,50
Pagine – 272

Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il più bello della sua vita.